

Etichettatura delle calzature

Avviso alla Clientela

(Direttiva 94/11/CE e D.M. 11 aprile 1996)

Art. 4 co. 3 Decreto Ministeriale 11 aprile 1996: nei luoghi di vendita al consumatore deve essere esposto un cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta.

Parti della scarpa




Simbologia sull'etichetta



- L'**etichetta** deve essere presente su almeno una delle calzature.
- L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi indicazione sulle due componenti principali.
- **Le informazioni sui materiali usati e le relative parti della scarpa possono essere costituite da simboli o scritte in lingua italiana.**
- L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato.
- L'Etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
- L'etichetta **non deve indurre in errore il consumatore.**
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Esempio di etichetta:



La vigilanza sul rispetto della normativa è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita tramite le Camere di Commercio.

In caso di etichettatura non conforme o mancante, l'autorità di vigilanza assegna al fabbricante un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente, dispone il ritiro dal mercato delle calzature.